



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 105 LEGISLATURA N. Xdelibera
131

PL/PR/SAS Oggetto: Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale
0 TC
Prot. Segr. concernente: "Modifiche della legge regionale 30
141 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento
 istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari,
 socio-sanitari e sociali pubblici e privati e
 disciplina degli accordi contrattuali delle strutture
 e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali
 pubblici e privati)"

Lunedì 13 febbraio 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI	Presidente
- ANNA CASINI	Vicepresidente
- MANUELA BORA	Assessore
- LORETTA BRAVI	Assessore
- MORENO PIERONI	Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI	Assessore

E' assente:

- FABRIZIO CESETTI	Assessore
--------------------	-----------

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la proposta di legge regionale concernente: "Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)" e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Attività normativa;

RITENUTO, per i motivi desumibili dalla relazione che accompagna la suddetta proposta, di presentarla al Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'articolo 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

- a) di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, proposta di legge regionale concernente: "Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)", unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato 1) e alla scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Allegato 2);
- b) di richiedere alla Presidenza del Consiglio-Assemblea Legislativa Regionale che la presente proposta di legge sia inoltrata alla competente Commissione consiliare permanente con procedura d'urgenza.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La PF Attività normativa ha redatto, d'intesa con il Servizio Sanità, l'allegata proposta di legge regionale.

I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di legge si possono desumere dalla relazione illustrativa che l'accompagna.

In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 6 febbraio 2017, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della Conferenza è trasmesso, unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

Alla proposta è allegata la scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31.

P. IL DIRIGENTE DELLA PF
ATTIVITÀ NORMATIVA
(Paolo Costanzi)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Lucia Di Furia)

La presente deliberazione si compone di n. 21 pagine, di cui n. 18 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: "Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)".

Signori Consiglieri,

com'è noto, in data 30 settembre 2016 è stata approvata la nuova legge regionale n. 21, la quale ha disciplinato in maniera unitaria la materia delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e delle strutture sociali, precedentemente disciplinate rispettivamente dalla l.r. 20/2000 e dalla l.r. 20/2002.

Da una attenta disamina degli aspetti attuativi della l.r. 21/2016 si sono riscontrate lacune e incongruenze in ordine alle quali risulta urgente e doveroso intervenire attraverso opportune modifiche, al fine di poter dare attuazione concreta ai numerosi e diversi adempimenti previsti.

In particolare si evidenzia che l'articolo 25 della predetta legge, recante le disposizioni transitorie, così come formulato ha ingenerato soluzioni di continuità nel settore degli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, avendo richiamato unicamente la deliberazione di Giunta regionale n. 2200/2000 (successivamente modificata e integrata), che disciplina esclusivamente la materia delle autorizzazioni. Ciò ha comportato l'adozione della deliberazione 1501 dell'1 dicembre 2016, con la quale si è provveduto all'approvazione dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), attraverso la conferma in via transitoria dei criteri e delle procedure antecedenti, proprio al fine di evitare soluzioni di continuità in tutte le procedure pendenti, nonché in quelle nuove, le quali non avrebbero trovato alcuna disciplina nelle more della non facile e celere approvazione dei nuovi criteri,.

Allo stato attuale risulta urgente intervenire con le modifiche che qui di seguito vengono brevemente illustrate, le quali trovano la loro puntuale esposizione nell'articolato della pdl.

L'art. 1 modifica l'art. 2 (Definizioni) della l.r. 21/2016.

L'inserimento della lettera h bis) risulta necessario in quanto il Servizio Sanità, anche avvalendosi di una Commissione tecnica istituita *ad hoc*, deve effettuare la verifica della congruità del progetto rispetto ai requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici che alcune tipologie di strutture devono possedere ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

L'art. 2 modifica l'art. 3 (Funzioni della Regione) della l.r. 21/2016.

In coerenza con l'introduzione della lettera h bis) all'articolo 2, è necessario prevedere che il dirigente della struttura organizzativa regionale competente provveda, oltre alla verifica di compatibilità, anche alla verifica della congruità del progetto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'art. 3 modifica l'art. 5 (Procedure per autorizzazione e accreditamento regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie) della l.r. 21/2016.

In ottemperanza a quanto sancito dall'Intesa Stato-Regioni/PP.AA. del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti 32/CSR), recepita con DGR n. 942 del 26/10/2015, il Gruppo di autorizzazione e accreditamento regionale (GAAR) è sostituito dall'Organismo tecnicamente accreditante (OTA).

L'art. 4 modifica l'art. 7 (Strutture subordinate ad autorizzazione) della l.r. 21/2016.

La modifica serve a correggere la disposizione di cui al comma 1, lettera c), allineando le tipologie di strutture ivi indicate con quelle effettivamente esistenti.

L'art. 5 modifica l'art. 8 (Autorizzazione alla realizzazione) della l.r. 21/2016.

E' anzitutto necessario inserire il richiamo al comma 1 dell'articolo 7, in quanto il rinvio *tout court* ora previsto ricomprende anche le autorizzazioni all'esercizio le quali, invece, trovano la loro disciplina nel successivo articolo 9.

L'inserimento della locuzione operato dal comma 2 è conseguente all'introduzione della lettera h bis) di cui alla modifica dell'articolo 2.

La sostituzione della parola "ASUR" con la parola "ARS" deriva dal fatto che solo quest'ultima ha competenza in materia di verifica della compatibilità, in relazione al fabbisogno.

L'art. 6 modifica l'art. 9 (Autorizzazione all'esercizio) della l.r. 21/2016.

Il comma 1 è conseguenza di quanto detto in merito alla modifica dell'articolo 5.

Il comma 2 è necessario per sopprimere la parola "socio-sanitarie", in quanto dette strutture non sono previste dall'articolo 7 della l.r. 21/2016.

Il comma 3 rispetta la *ratio* della l.r. 21/2016 di unificazione della disciplina sanitaria e socio-sanitaria: non sarebbe infatti coerente l'intervento di due distinti organismi di verificatori in caso di strutture "miste".

L'art. 7 modifica l'art. 10 (Disposizioni comuni) della l.r. 21/2016.

L'abrogazione della lettera b) del comma 5 si rende necessaria in quanto sarebbe tecnicamente impossibile verificare in concreto il rispetto dei requisiti ivi previsti.

L'art. 8 modifica l'art. 17 (Procedura per l'accreditamento) della l.r. 21/2016.

La parola "GAAR" è sostituita con "OTA" in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 5.

La modifica del comma 7 serve a evitare, come di fatto accade, che vengano presentate domande di rinnovo con un eccessivo anticipo (anche un anno e mezzo prima), con la conseguenza che l'obbligo di avvio del procedimento da parte della struttura organizzativa regionale competente e la conseguente decorrenza dei termini di conclusione del procedimento stesso (160 gg.) rendono, di fatto, la verifica della permanenza dei requisiti non rispondente alla finalità della norma, che è quella di stabilire all'atto del rinnovo, e non certamente molto tempo prima, la permanenza dei requisiti medesimi.

L'art. 9 e l'art. 10 modificano rispettivamente l'art. 18 (Richiesta di riesame) e l'art. 19 (Vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell'accreditamento istituzionale) della l.r. 21/2016.

La parola "GAAR" è sostituita con "OTA", in coerenza con le modifiche apportate sopra.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'art. 11 modifica l'art. 23 (Accreditamento e accordi contrattuali in regime provvisorio) della l.r. 21/2016.

Il termine di tre mesi, previsto dall'articolo 23, comma 2, della l.r. 21/2016 per l'inoltro delle domande di rinnovo degli accreditamenti in atto dopo la fissazione dei nuovi criteri, non consente alla struttura organizzativa regionale competente di gestire nei tempi l'elevato numero di domande da esaminare (almeno 400/500 solo per il settore sanitario e socio-sanitario).

L'art. 12 attesta l'invarianza finanziaria della proposta.

L'art. 13 contiene le disposizioni transitorie e finali.

Il comma 1 è fondamentale e urgente, in quanto l'inoltro delle domande di rinnovo degli accreditamenti e delle autorizzazioni in atto dopo la fissazione dei nuovi criteri, attualmente decorrente per le strutture sanitarie e socio-sanitarie dalla data di pubblicazione (15/12/2016) della DGR n. 1501/2016 che si è limitata a confermare provvisoriamente i vecchi, costituisce un inutile aggravio per le strutture accreditate le quali, a requisiti invariati, devono presentare una nuova domanda, a pena di decadenza, con tutto ciò che ne consegue anche in termini economici.

L'art. 14 dichiara l'urgenza dell'entrata in vigore.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
CONCERNENTE: "Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)".**

Art. 1
(Modifica dell'art. 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h bis) verifica di congruità del progetto: ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, la verifica del rispetto dei requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici effettuata dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità per le strutture di cui all'articolo 7, comma 1 lettere a) e b) (strutture ospedaliere pubbliche e private ed extraospedaliere pubbliche) che erogano prestazioni in regime ambulatoriale e c), limitatamente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie;"



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2

(Modifica dell'art. 3)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 21/2016 dopo le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)" sono inserite le parole: "alla verifica di congruità del progetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis),";



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3

(Modifica dell'art. 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2016 le parole: "Gruppo di autorizzazione e accreditamento regionale (GAAR)" sono sostituite dalle parole: "Organismo tecnicamente accreditante (OTA)";

2. Al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "la composizione e le modalità di funzionamento del GAAR" sono sostituite dalle parole: "le linee organizzative e funzionali dell'OTA, composto da un gruppo centrale e dal Gruppo di autorizzazione e accreditamento regionale (GAAR)" e sono aggiunte in fine le parole: "presso la quale l'OTA è costituito".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4

(Modifica dell'art. 7)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2016 le parole: "lungoassistenza, mantenimento e protette" sono sostituite dalle parole: "lungoassistenza o mantenimento e protezione".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5

(Modifica dell'art. 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 21/2016 dopo le parole "all'articolo 7" sono inserite le parole: ", comma 1,".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 21/2016 sono aggiunte in fine le parole: "e per la verifica di congruità del progetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis)".

3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 21/2016 le parole: "l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)" con le parole "l'ARS".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6

(Modifica dell'art. 9)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 21/2016 le parole: "del GAAR" sono sostituite dalle parole "dell'OTA, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2";

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 21/2016 le parole: "e socio-sanitarie" sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 21/2016 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui vi sia compresenza di strutture sanitarie e sociali, per la verifica del rispetto dei requisiti minimi il Comune si avvale dell'OTA."



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 7
(Modifica dell'art. 10)

1. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 21/2016 è abrogata.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 8

(Modifica dell'art. 17)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 21/2016 le parole: "del GAAR" sono sostituite dalle parole: "dell'OTA".

2. Al comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 21/2016 le parole: "almeno novanta giorni prima della" sono sostituite dalle parole: ", pena l'irricevibilità, non prima di centocinquanta e non dopo novanta giorni antecedenti la".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 9

(Modifica dell'art. 18)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 21/2016 le parole: "il GAAR" sono sostituite dalle parole: "l'OTA".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 10

(Modifica dell'art. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 21/2016 le parole: "del GAAR" sono sostituite dalle parole: "dell'OTA".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 11

(Modifica dell'art. 23)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 21/2016 le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle parole: "sei mesi".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 12

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 13

(Norme transitorie e finali)

1. Il termine per l'invio delle domande di accreditamento di cui all'articolo 23, comma 2, della l.r. 21/2016, come modificato dall'articolo 11 di questa legge, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione di effettivo aggiornamento dei requisiti, da adottare entro il 31 dicembre 2017. Le domande eventualmente pervenute ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2016, n. 1501, sono archiviate.

2. La disciplina di cui alla l.r. 21/2016 si applica anche alle sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI

I sottoscritti dirigenti del Servizio Sanità e del Servizio Risorse finanziarie e bilancio

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005 concernente "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

ATTESTANO

che dalla proposta di legge regionale concernente: "Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)", non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SANITA'
(Lucia Di Furia)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
(Maria Di Bonaventura)